



N. 2439/12 R.G. Notizie di reato

N. **1030/13** Reg. Sent.

N. 808/13 R.G. TRIBUNALE

Data del deposito 31/03/14

Irrevocabile il _____

Redatta scheda _____

Estratto esecut.: _____

N. _____ R.R.C.

P.M. _____

N. _____ Repertorio

P.S. _____

N. _____ R.P.D.

**TRIBUNALE di PIACENZA
SEZIONE PENALE
Rito monocratico**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL GIUDICE dott. ADELE SAVASTANO

nell'udienza del 15 OTTOBRE 2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

(PC), Strada Mo

sidente in

- difensore di fiducia Avv. Francesco SANTANGELO del Foro di Piacenza-

Libero presente

IMPUTATO

-1) reato di cui all'art. 10 bis, D.Lgs. 10.03.2000 n. 74, perché, quale legale rappresentante della "STS S.r.l.", con sede in Podenzano (PC), non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, modello 770, relativa all'anno di imposta 2010 le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata per un ammontare pari ad euro 77.036,00 e comunque superiore ad euro 50.000,00.
In Piacenza il 22.08.2011.

-2) reato di cui all'art. 10 ter, D.Lgs. 10.03.2000 n. 74, perché, quale legale rappresentante della "STS S.r.l.", con sede in Podenzano (PC), non versava l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno di

*imposta 2010 (dichiarazione modello Unico 2011), pari ad euro 85.167,00 entro i termini previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (scadente il 27.12.2011).
In Piacenza il 27.12.2011.*

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del DOTT. ARTURO IACOVACCI- V.P.O.-

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

P.M.: chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

DIFENSORE IMPUTATO: si associa alla richiesta del P.M.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto, ritualmente notificato, emesso in data 17.6.2013, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, citava a giudizio [redacted] per rispondere dei reati in epigrafe indicati.

All'udienza del 15.10.2013, l'imputato presente chiedeva di essere ammesso a rito abbreviato condizionato a una produzione documentale. Il Giudice ammetteva il rito, l'imputato presente si sottoponeva ad interrogatorio e, all'esito, acquisito il fascicolo del pubblico ministero e la produzione documentale, invitava le parti a concludere ed emetteva sentenza come da separato dispositivo mandando assolto l'imputato

Dalla documentazione in atti si evince che, in data 14.7.2011, l'Agenzia delle Entrate di Piacenza inviava a Lopedote Carleugenio "in qualità di Commissario Giudiziale di STS srl" in concordato preventivo, la quantificazione anticipata delle "ritenute alla fonte operate e non versate" per il periodo 1.1.2010-31.12.2010 e la quantificazione dei versamenti IVA nel medesimo periodo..

Dalla visura camerale risulta l'iscrizione della procedura in data 14.6.2011 e l'ammissione in data 1.2.2012

Risulta in atti la domanda di concordato preventivo avanzata dalla società già in data 21.5.2011 e nell'enunciazione delle passività venivano esposti debiti tributari per € 252.706,72

Nella proposta di concordato si faceva espresso riferimento, per quanto riguarda tali debiti alla disposizione della'art. 182 ter L.F.

In particolare la società, " al fine di raggiungere un migliore soddisfacimento della massa dei creditori" proponeva nel piano il pagamento integrale dell'IVA e delle ritenute oltre al 32% per il residuo importo di sanzioni ed interessi .

La richiesta era corredata da tutti i documenti e le relazioni prescritte dall'art. 161 L.F.

In data 9.6.2011 veniva emesso decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Gli estremi della transazione con l'Agenzia delle Entrate venivano riproposti in modo immutato nella relazione del commissario giudiziale dott. Lopedote che allegava provvedimento datato 18.10.2011 di adesione dell'Agenzia delle Entrate alla transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.

Il 16.1.2012 il Commissario Giudiziale nominato esprimeva parere favorevole all'omologazione del concordato preventivo.

Il 28.2.2012 veniva depositata l'omologa del concordato preventivo.

L'agenzia delle Entrate in data 4.6.2012 inviava alla Procura della Repubblica cnr contestando alla società STS srl in concordato preventivo la violazione degli art. 10 bis e 10 ter D.lvo 74/2000.

Si comprende come l'argomentazione difensiva di insussistenza del reato in forza della esistenza della procedura di concordato rappresentata dalla Difesa, sia di puro diritto essendo incontestati tutti gli elementi di fatto del reato tra cui l'ammontare dei debiti fiscali ed il superamento della "soglia" di punibilità.

Ritiene la scrivente che il fatto contestato non costituisca reato

Non ignora la scrivente che giurisprudenza recentissima (cfr Cass Pen n. 44283 del 31.10.2013 ribadendo un principio affermato anche da Cass. civ., 16 maggio 2012, n. 7667; e da Cass. civ, 4 novembre 2011, n. 22931)) ha affermato che costituisce "diritto vivente" il principio della intangibilità del predetto debito d'imposta.

"In tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, secondo l'istituto di cui all'art. 182 ter L.F., anche per le procedure cui non sia applicabile "ratione temporis" l'art. 32 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), che ha modificato il primo comma dell'art. 182 ter l.f la proposta, quanto all'IVA, può configurare solo la dilazione del pagamento" Le entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili relativi a detto tributo, costituiscono, infatti, risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, con la conseguenza che il relativo credito, il quale attiene comunque a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, non può essere oggetto di accordo per un pagamento parziale neppure ai sensi dell'art. 182 ter nella versione introdotta dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5."

L'accesso alla procedura di concordato preventivo è atto di autonomia privata, d'iniziativa del debitore, che mira a sfociare nel cd. patto concordatario con i creditori.

Si tratta, quindi, di una scelta tutta interna alla volontà del debitore, che, come tale, non può portare ad elidere gli obblighi giuridici, specie quelli aventi rilievo pubblicistico, quali l'obbligo del versamento dell'IVA, la cui omissione è sanzionata penalmente.

Al debitore che chiede l'accesso alla procedura di concordato preventivo, sono, infatti, offerte varie soluzioni, quali la transazione fiscale o la redazione di un piano che, presentato tempestivamente ed in presenza di risorse che permettono il pagamento dei creditori di grado poziore, consenta il pagamento integrale dell'Iva. (La Corte di cassazione riformava la decisione con la quale il Tribunale di Napoli, ritenendo l'insussistenza del reato di omesso versamento dell'Iva per essere la società stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data antecedente alla scadenza del pagamento, annullava il decreto di sequestro preventivo per equivalente sui beni del legale rappresentante indagato per il reato di omesso versamento dell'iva cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000)

M

Alla luce di questa giurisprudenza rigorosa, la situazione che si presenta all'imprenditore che versi in stato di crisi di illiquidità "incolpevole" talmente grave da decidere l'accesso alla procedura concordataria che ne consenta il risanamento, è, dunque, che potrà evitare di incorrere nel reato di cui all'art. 10 bis e 10 ter Dlvo 74/2000 solo versando **per intero e nei termini prescritti** l'importo dei debiti tributari

Quanto al primo punto sicuramente l'odierno imputato, prevedendo nella proposta concordataria, il versamento **per intero** del debito tributario e pro quota solo delle sanzioni, potrebbe dirsi avere assolto a tale obbligo anche alla luce dell'adesione alla proposta di concordato operata dalla stessa Agenzia delle Entrate.

L'orientamento citato della Suprema Corte è tuttavia molto rigoroso anche con riferimento all'epoca di pagamento.

Nel caso di specie sicuramente la stessa ammissione al concordato si colloca al di fuori dei termini per effettuare il regolare pagamento all'Erario delle imposte dovute.

Appare tuttavia evidente che la richiesta di concordato (anteriore alla scadenza dei termini per l'adempimento) , avvalorata da molteplici piani di fattibilità e successivamente recepita dal Tribunale e da questo omologata, di per sé elide la possibilità di configurare i reati contestati quanto meno sotto il profilo soggettivo.

Da un lato infatti la richiesta di accesso alla procedura indica chiaramente la presenza di una grave crisi di liquidità dell'azienda, dall'altro la proposta di pagamento integrale del debito di imposta all'interno dell'accordo complessivo con i creditori, indica la volontà precisa del debitore di pagare "al più presto", ponendosi quindi un eventuale adempimento tardivo fuori della possibilità di controllo dello stesso, essendo comunque l'adempimento vincolato ai tempi della procedura.

Nel caso di specie peraltro appare significativo che l'Agenzia delle Entrate abbia aderito alla proposta transattiva il 18.10 2011 e quindi al di fuori dei termini per un regolare adempimento dell'obbligo sanzionato all'art. 10 bis Dlvo 74/2000, con ciò, ad avviso della scrivente, ricevendo in toto la proposta all'interno della procedura concordataria e dunque con i tempi della stessa.

Del resto diversamente ragionando, un pagamento "nei termini", (in realtà, rispetto ai tempi della procedura, "anticipato") apparirebbe assai rischioso essendo l'imputato comunque esposto alla possibilità di compiere un atto che in moltissime circostanze, in caso di fallimento, potrebbe configurare bancarotta c.d. preferenziale, ex art. 217 L.F., co. 1, n. 3

M

Ritiene la scrivente che nel caso di specie l'accettazione della transazione da parte della Agenzia delle Entrate escluda la possibilità di configurare comunque quella dell'imputato come un condotta caratterizzata da dolo e dunque che lo stesso debba essere mandato assolto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.


Assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Letto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi

Piacenza, 15.10.2013

IL GIUDICE

(D.ssa Adele Savastano)



Depositato in Cancelleria

Piacenza, li

31/03/14

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Fausta LOECCHI



IL CASO.it

Avviso di deposito comunicato al P.G. il 15/04/2014

u	u	u	MP. 17/04/2014
u	u	u	D.F. 17/04/2014
u	u	u	P.M.